



PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

0188348/2010 - 13/12/2010  
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 6199/EM

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006.  
Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga.  
**Stabilimenti di produzione calcestruzzi.**

Revoca e sostituzione dell'autorizzazione "generale" (stabilimenti di produzione calcestruzzi)  
n. 5564/EM del 11/09/2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;
- VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, modificato con il D.Lgs. 128/2010, il quale prevede il rinnovo ogni 10 anni delle adesioni alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo, anche se sostituite da successive autorizzazioni generali; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dello stabilimento o dell'attività può continuare se il gestore, almeno 45 (quarantacinque) giorni di tale scadenza, presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, modificato con il D.Lgs. 128/2010, il quale prevede il rinnovo ogni 10 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e la "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati" approvato in data 20/09/2006;

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

1/8

- CONSIDERATO che, a differenza di quanto avvenuto per gli stabilimenti definiti "esistenti" dal DPR 203/88, ora considerati "anteriori al 1988" dal D.Lgs. 152/2006, non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli stabilimenti nuovi e quelli "anteriori al 2006" ed in attesa dell'apposito decreto previsto al punto 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, risulta necessario adottare dei criteri per sopperire a tale carenza;
- CONSIDERATO che la CTPA, preso atto della perdurante carenza normativa, ritiene opportuno fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi e le modifiche sostanziali, sia ai valori limite delle emissioni sia alle prescrizioni per l'esercizio contenute nell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 sia al principio delle "migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide" laddove possibile;
- VISTO l'autorizzazione a carattere generale n. 5564/EM del 11/09/2008 prot. 34872 "Autorizzazione "generale" generica alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti di produzione calcestruzzi";
- VISTA la comunicazione di Confindustria Padova del 17/06/2010 giunta alla Provincia di Padova in data 22/06/2010 prot. n. 100204, contenente la richiesta di modifica delle prescrizioni dell'autorizzazione a carattere generale per la produzione di calcestruzzi n. 5564/EM, per le motivazioni ivi riportate e l'incontro avvenuto con l'Associazione di categoria citata in data 15/09/2010 presso la sede della Provincia di Padova;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante la soglia di rilevanza e criteri per la fissazione dei limiti a camino per le emissioni in atmosfera approvato in data 21/02/2008;
- RITENUTO pertanto di imporre alle imprese il controllo delle emissioni con cadenza quinquennale anziché biennale per i parametri per i quali siano stati riscontrati valori a camino inferiori o, ove previsto, uguali ai valori riportati nelle tabelle approvate dalla CTPA in data 21/02/2008, che verranno riportate nel presente provvedimento;
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000;
- RAVVISATA pertanto la necessità, per i motivi sopraindicati, di revocare e sostituire l'autorizzazione "generale" per stabilimenti di produzione calcestruzzi n. 5564/EM del 11/09/2008;

rilascia la seguente

## AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L'autorizzazione "generale" (Impianti di produzione calcestruzzi) n. 5564/EM del 11/09/2008 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è **sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare l'attività di produzione calcestruzzi (nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali, stabilimenti esistenti al 1988 o stabilimenti esistenti al 2006, rinnovi) devono presentare preventiva richiesta di adesione alla Provincia di Padova, e per conoscenza al Comune ove è situato l' stabilimento, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato 1/C** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 3 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 di D.Lgs. 152/2006 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o nel caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Art. 4 Qualora nello stesso stabilimento siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:

- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia (art. 272 comma 3);
- **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).

Art. 5 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale:

- nel caso in cui gli stabilimenti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 162/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Art. 6 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 6.1 il gestore degli stabilimenti o delle attività presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'installazione dello stabilimento o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione alla presente autorizzazione generale;
- 6.2 l'installazione dello stabilimento o l'avvio dell'attività o la modifica, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data di avvio indicata nella richiesta (**allegato 1/C** all'autorizzazione generale per gli stabilimenti di produzione di calcestruzzi), tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** all'invio dell'adesione;
- 6.3 entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di avvio dell'attività dovranno essere effettuate le analisi e inviate alla Provincia i dati relativi agli inquinanti **polveri e sostanze inorganiche tabella B** (parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione;
- 6.4 nel caso di **stabilimenti esistenti** al 1988 o stabilimenti esistenti al 2006, secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 che non siano oggetto di modifica, la ditta presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dello stabilimento; la ditta deve però entro **90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione, far pervenire alla Provincia i dati relativi agli inquinanti **polveri e sostanze inorganiche tabella B** (parte II allegato I parte V D.Lgs. 152/2006) emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione;
- 6.5 le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività dovranno essere inferiori ai **limiti minimi** previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero stabilimento) in flusso di massa così come previsto dall'All. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

- 6.6 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli stabilimenti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988;
- 6.7 le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti di edifici abitabili destinati ad ospitare personale in maniera permanente, distanti meno di 10 m;
- 6.8 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 6.9 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 6.10 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnica disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006;
- 6.11 per gli stabilimenti esistenti, **entro 3 anni** dall'adesione ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;
- 6.12 le Ditte dovranno dotarsi di:
- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame; nello stesso registro andranno **annotate le periodiche operazioni di pulizia dei piazzali**;
  - b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:  
un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Al. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)  
oppure  
un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Al. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

6.13 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

6.14 per la **valutazione della conformità dello stabilimento** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dai commi 17, 18, 19 e 20 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, per i sistemi di misura in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;

6.15 le fasi di lavorazione inerenti lo **scarico del prodotto finito in autobetoniera** dovranno essere aspirate; in alternativa le suddette fasi dovranno essere svolte in ambienti chiusi;

6.16 la movimentazione dei materiali posti nelle aree destinate allo stoccaggio degli inerti dovrà essere eseguita adottando provvedimenti atti a contenere la produzione di polvere e a impedirne la diffusione.

La Provincia di Padova inviterà il gestore, con provvedimento espresso, a garantire l'umidificazione della parte dei cumuli di inerti posta lungo la fascia perimetrale confinante con altra proprietà, fino a m. 10 da essa, in modo da creare una adeguata area tampone contro il trascinarsi dei materiali fini da parte del vento, qualora la Ditta venga segnalata per inconvenienti legati al trascinarsi di sabbie fini verso le proprietà confinanti; l'umidificazione potrà essere sospesa nei periodi con temperature che comportano la formazione di ghiaccio. Sono in ogni caso esclusi dall'umidificazione i cumuli di ghiaia.

6.17 Le zone dei piazzali non pavimentati interessate dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito saranno dotate di apposito impianto di umidificazione che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti; l'umidificazione potrà essere sospesa nei periodi con temperature tali da comportare il rischio di formazione di ghiaccio sui piazzali o negli apparati dell'impianto di aspersione.

Nel caso di piazzali pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza almeno settimanale.

L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento.

Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione.

I gestori delle ditte esistenti che hanno già aderito alle autorizzazioni a carattere generale per stabilimenti di produzione di calcestruzzi hanno **sei mesi di tempo** per adeguarsi alla presente prescrizione.

6.18 deve essere predisposto un efficace **sistema di lavaggio delle ruote** dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinarsi delle polveri; tale impianto deve essere dotato di griglia che impedisca alle ruote dei mezzi di entrare in contatto con i fanghi depositati sul fondo.

In alternativa il gestore della ditta dovrà effettuare la pulizia dei piazzali con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza almeno settimanale, al fine di evitare il trascinarsi di polveri sulle strade su cui si affaccia lo stabilimento.

Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo della pulizia.

Le pulizie dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento.

6.19 gli stabilimenti dovranno dotarsi di idonea recinzione atta a limitare la diffusione delle polveri dall'area dello stabilimento; le recinzioni dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) siepe con essenze sempreverdi
- b) muro (anche con elementi a secco)
- c) barriera metallica cieca;
- d) rete metallica accoppiata a tessuto ombreggiante;
- e) combinazione delle tipologie precedenti;

L'altezza minima richiesta per tali recinzioni è di almeno:

- **metri 2** (due) nel caso recinzioni poste sul fronte strada o confinanti con aree agricole/rurali (ad esclusione di Parchi o Zone di Protezione Speciale stabilite dalle leggi vigenti);
- **metri 3** (tre) nel caso di recinzioni confinanti con residenze, abitazioni, zone produttive, parchi o Zone di Protezione Speciale stabilite dalle leggi vigenti.

Qualora esistessero vincoli derivanti dal Codice Civile o dai regolamenti edilizi, l'altezza della recinzione dovrà essere quella massima consentita dalla normativa citata.

Sarà consentito omettere la realizzazione della recinzione in corrispondenza di aree destinate a servizi ausiliari alla produzione di calcestruzzi.

La recinzione dovrà essere mantenuta per mantenere le caratteristiche di abbattimento.

Nel caso di stabilimenti esistenti che già hanno aderito all'autorizzazione a carattere generale per la produzione di calcestruzzo, il gestore dovrà ottemperare a questa prescrizione **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della presente autorizzazione.

6.20 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegato 1/C) dovrà avere frequenza almeno **biennale**, tranne nei casi previsti al punto 6.22;

6.21 per ciascun camino e per ciascuno degli inquinanti sottoriportati, il cui valore (massimo dei tre campionamenti) è stato rilevato inferiore o, ove previsto, uguale alle soglie di seguito elencate, la frequenza del **controllo** (solo per tale inquinante) potrà essere **quinquennale**:

INQUINANTE		Valore massimo rilevato in sede di analisi
POLVERI TOTALI (rif. punto 5 All.1 D.Lgs.152/2006)		<50 g/h e <5 mg/Nmc (*)
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di polvere (rif. Tab.B All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. B Classe III	≤ 0,83 g/h

(\*) le condizioni relative ai due valori riportati, espressi in flusso di massa e in concentrazione, devono verificarsi contemporaneamente

6.22 sono autorizzate le emissioni in atmosfera, derivanti dagli sfiati dei **silos** e dalla fase di **pesatura del cemento, contenenti sostanze polverulente** (comprese le ceneri leggere); tali sfiati devono essere dotati di **impianti di abbattimento** che assicurino almeno un'emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nmc. Per gli sfiati non è previsto il controllo periodico delle emissioni; su ogni sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato; la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

- 6.23 la presente autorizzazione "generale" **scadrà il 14/03/2017**;
- 6.24 l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a **10 (dieci) anni** successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; **almeno 45 (quarantacinque) giorni prima** della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, utilizzando il modello 1/C allegato.
- Art. 7 Le ditte che hanno **precedentemente comunicato l'adesione** alla autorizzazione generale n. 5300/EM del 14/03/2007 e n. 5564/EM del 11/09/2008, sulle quali l'Amministrazione Provinciale non ha espresso parere negativo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione. Le deroghe a specifiche prescrizioni dell'autorizzazione generale n. 5300/EM o n. 5564/EM concesse in maniera esplicita dalla Provincia, sono considerate revocate dal momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
- Art. 8 In occasione dell'effettuazione delle analisi previste dalle prescrizioni 6.21 e 6.22 e di quelle previste dalle prescrizioni 6.3 e 6.4 dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.
- Art. 9 Eventuali **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 10 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate con una integrazione all'autorizzazione "generale" che sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.
- Art. 11 La ditta deve valutare la necessità di richiedere **l'autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche** derivanti dal dilavamento dei materiali in stoccaggio e dei piazzali.
- Art. 12 L'allegato 1/C del presente provvedimento potrà essere successivamente aggiornato a seguito dell'aggiornamento normativo, dell'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- Art. 13 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- Art. 14 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**

- Art. 15 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 16 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Art. 17 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 18 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 8 pagine e dall'allegato 1/C.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

